

In sintesi:

L'abbruciamento rappresenta sempre una fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, che può disturbare i vicini e avere effetti sulla salute e sull'ambiente.

E' quindi fortemente consigliato in tutti i casi in cui è possibile gestire i residui agricoli attraverso il compostaggio o il conferimento nei centri di raccolta.

Se non vi è altra possibilità l'abbruciamento dei residui agricoli è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.

Quando è possibile bruciare residui vegetali :	Quando è vietata ogni attività di abbruciamento dei materiali vegetali:
<u>Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni</u>	<u>E' sufficiente una sola di queste condizioni affinché sia vietato</u>
solo sul luogo di produzione	eseguita fuori dal luogo di produzione
solo su fondo agricolo (terreni agricoli)	su giardini di pertinenza dell'abitazione (es. potatura siepi, fogliame...), o con destinazione diversa da quella agricola
Solo se il sottoprodotti vengono utilizzati sul luogo di produzione come ammendanti/concimanti del terreno. Cioè le ceneri rimanenti devono essere sparse sul terreno di produzione	per una finalità <u>diversa</u> dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti
In quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno	In quantità giornaliera superiore a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno
A distanza superiore ai 50 m da boschi	A distanza inferiore ai 50m da boschi
A distanza superiore ai 50m da incolti o terreni con vegetazione secca	A distanza inferiore ai 50m da incolti o terreni con vegetazione secca
In mancanza di regolamenti comunali/regionali, ad una distanza superiore ai cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile	Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni
Non arrechi molestia ai vicini	In mancanza di regolamenti comunali/regionali, <u>ad una distanza minore di cento metri</u> dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile
Purché non sia un pericolo per la salute umana	Se disturba il vicinato oltre il normale limite di tollerabilità
	Se esistono prescrizioni per superamenti dei limiti della qualità dell'aria
	Se esistono ordinanze per elevato rischio incendio (siccità o forte caldo o vento)